



PREVINDAPI

FONDO PENSIONE PER I DIRIGENTI
DELLA PICCOLA E MEDIA INDUSTRIA

Via Nazionale, 66 - 00184 Roma
Tel. 06 4871448 - 06 4871449 - Fax 06 4871445
www.previndapi.it - E-mail: previndapi@previndapi.it

CIRCOLARE - IMPRESE 2011/29

- **2011: massimale retributivo unico per “vecchi” e “nuovi” iscritti.** Con l’Accordo del 22/12/2010 Confapi e Federmanager hanno convenuto, con **decorrenza 1° gennaio 2011**, l’introduzione di un **massimale retributivo unico di €150.000,00** per tutti i dirigenti iscritti. Quindi, anche per chi ha aderito alla previdenza complementare dopo il 28 aprile 1993 (cosiddetti “nuovi” iscritti), la retribuzione annua massima imponibile si attesta sullo stesso livello di quella dei cosiddetti “vecchi” iscritti.
- **Resta confermata la misura minima dei contributi a carico delle imprese (4%) e a carico dei dirigenti (4%) da versare al PreviNDAPI. Il datore di lavoro e il dirigente possono determinare liberamente l’entità della contribuzione a proprio carico. Sulla base di intese, anche individuali, il datore di lavoro potrà aumentare la quota di contribuzione posta a suo carico, con corrispondente pari riduzione della quota di contribuzione posta a carico del dirigente, salvo il rispetto dell’aliquota minima (8%) complessivamente stabilita dagli accordi vigenti a carico dell’impresa e del dirigente.**
- **Non sono intervenute modifiche per quanto riguarda le quote relative al conferimento del T.F.R. al Fondo pensione.**

Si allega la modulistica necessaria agli adempimenti anagrafico-contributivi relativi all'intero **anno 2011** costituita da:

- n. 4 moduli PREV/1 prestampati, necessari **unicamente per denunciare i contributi** dei quattro trimestri 2011 (consente ad ogni singola azienda di utilizzare un unico modulo per comunicare i contributi dei dirigenti assegnatari di specifica «classe di iscrizione»), con allegate le relative quattro lettere d'ordine bonifico bancario per il versamento trimestrale dei contributi 2011;
- n. 2 moduli PREV/1 in bianco, di riserva;
- n. 2 lettere d'ordine bonifico bancario in bianco, di riserva;

Il “modulo di adesione individuale” e il “modulo di comunicazione risoluzione rapporto di lavoro” sono reperibili sul sito www.previndapi.it – sezione modulistica - omonimi link.

Si riepilogano, qui di seguito, le indicazioni utili alla compilazione dei moduli suddetti, nonché quelle relative ad altri adempimenti.

1) NORMATIVA SULLA CONTRIBUZIONE

I versamenti dei contributi al Fondo destinati a previdenza complementare, nella misura e nei limiti come di seguito specificati per le distinte cinque «CLASSI ISCRIZIONE», devono essere effettuati dall'impresa con cadenza trimestrale. Per i dirigenti neo assunti o neo nominati si dovrà provvedere al versamento in occasione della scadenza del primo trimestre utile. I trimestri iniziano con i mesi di Gennaio, Aprile, Luglio e Ottobre ed **i contributi devono essere versati** entro il giorno venti del mese successivo a ciascun trimestre e cioè, **entro il 20 aprile, il 20 luglio, il 20 ottobre ed il 20 gennaio**. Nel caso in cui tali date cadano in giorno festivo, la scadenza viene spostata al primo giorno lavorativo successivo.

La classificazione dei Dirigenti delle Piccole e Medie Aziende Industriali iscritti al PreviNDAPI è articolata come segue:

CLASSE ISCRIZIONE	«A»	Isritto antecedentemente alla data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 124/93 (29 Aprile 1993) a un Fondo pensione complementare esistente al 15 Novembre 1992. Dirigente «Vecchio iscritto». Vedi punto 1) «A» seguente.
CLASSE ISCRIZIONE	«B»	isritto per la prima volta ad un Fondo pensione complementare dopo il 28 Aprile 1993, ma con una qualche anzianità contributiva acquisita, prima di tale data, quale lavoratore subordinato, nei confronti di forme pensionistiche obbligatorie (INPS-INPDAI). Dirigente «Nuovo iscritto ante».Vedi punto 1) «B» seguente.
CLASSE ISCRIZIONE	«C»	isritto per la prima volta ad un Fondo pensione complementare dopo il 28 Aprile 1993, di prima occupazione successiva a tale data. Dirigente «Nuovo iscritto post». Vedi punto 1) «C» seguente.
CLASSE ISCRIZIONE	«X»	isritto ad un Fondo pensione complementare successivamente al 31 dicembre 2006, con il solo conferimento esplicito del T.F.R. . Vedi punto 1) «X» seguente.
CLASSE ISCRIZIONE	«Z»	isritto ad un Fondo pensione complementare con il solo conferimento tacito del T.F.R.. Vedi punto 1) «Z» seguente.

1) “A”

Iscritto antecedentemente al 29 Aprile 1993 - Vecchio iscritto - classe «A»

Nel limite del massimale retributivo di € 150.000,00, l'**aliquota contributiva per l'anno 2011**, sia a carico dell'azienda che del dirigente, **resta confermata al 4%**.

E' confermata la quota del T.F.R. che deve essere destinata al Previdapi (prevista dagli accordi sindacali) **nella misura del 3%** della retribuzione utile ai fini della determinazione del T.F.R. senza alcun limite di massimale.

Con dichiarazione scritta, indirizzata al proprio datore di lavoro, il dirigente può comunicare la volontà di trasferire, al Previdapi, tutto il T.F.R. maturando.

1) “B”

Iscritto successivamente al 28 Aprile 1993 già occupato a tale data - Nuovo iscritto ante - classe «B».

Nel limite del massimale retributivo di € 150.000,00, l'**aliquota contributiva per l'anno 2011**, sia a carico dell'azienda che del dirigente, **resta confermata al 4%**.

E' confermata la quota del T.F.R. che deve essere destinata al Previdapi (prevista dagli accordi sindacali) **nella misura del 4%** della retribuzione utile ai fini della determinazione del T.F.R. senza alcun limite di massimale.

Con dichiarazione scritta, indirizzata al proprio datore di lavoro, il dirigente può comunicare la volontà di trasferire, al Previdapi, tutto il T.F.R. maturando.

1) “C”

Iscritto successivamente al 28 Aprile 1993 di prima occupazione successiva a tale data - Nuovo iscritto post - classe «C».

Nel limite del massimale retributivo di € 150.000,00, l'**aliquota contributiva per l'anno 2011**, sia a carico dell'azienda che del dirigente, **resta confermata al 4%**.

Per il dirigente di prima occupazione successiva al 28 Aprile 1993, permane l'obbligo legale di destinare al Previdapi, tutto il T.F.R. maturando (ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 124/93).

1) “X”

Iscritto successivamente al 31 dicembre 2006 con il solo conferimento del T.F.R. maturando (modalità esplicita).

Il dirigente, attraverso il modulo di adesione individuale, può comunicare al datore di lavoro di voler trasferire al Previdapi il **solo** T.F.R. maturando.

1) “Z”

Iscritto successivamente al 31 dicembre 2006 che non abbia manifestato esplicitamente né la volontà di aderire al Previdapi né la volontà per la destinazione del T.F.R. maturando – classe “Z” (modalità tacita).

Conferimento tacito, al Previdapi, del solo T.F.R. maturando.

Si ricorda che ferma restando la misura minima dei contributi a carico delle imprese (4%) e a carico dei dirigenti (4%) da versare al Previdapi, il datore di lavoro e il dirigente possono determinare liberamente l'entità della contribuzione a proprio carico. Sulla base di intese, anche individuali, il datore di lavoro potrà aumentare la quota di contribuzione posta a suo carico, con corrispondente pari riduzione della quota di contribuzione posta a carico del dirigente, salvo il rispetto dell'aliquota minima (8%) complessivamente stabilita dagli accordi vigenti a carico dell'impresa e del dirigente.

Agli effetti delle predette contribuzioni, fanno parte della retribuzione tutti gli elementi considerati utili, per disposizione di legge e di contratto, per il trattamento di fine rapporto, con esclusione dei compensi e/o indennizzi che siano percepiti per effetto della dislocazione in località estere e, solo per i nuovi iscritti (classi «B» e «C»), anche delle somme corrisposte a titolo di indennità sostitutiva di preavviso.

In caso di periodi retributivi inferiori all'anno (ad esempio ove il rapporto di lavoro inizi e/o cessi in corso d'anno), va operato il riproporzionamento per dodicesimi dei predetti limiti di massimale, considerando come mese intero la frazione pari o superiore a 15 giorni e trascurando quella inferiore.

2) COMUNICAZIONE DATI CONTRIBUTIVI (MOD. PREV/1)

Come accennato in premessa, vengono allegati alla presente circolare i moduli PREV/1 con relative lettere d'ordine bonifico bancario, prestampate per il versamento trimestrale dei contributi 2011.

Qualora venissero riscontrate inesattezze nei dati prestampati, le stesse devono *essere* oggetto di specifica comunicazione scritta al Fondo per le conseguenti correzioni.

Il numero di posizione dirigente da indicare, qualora sul modulo PREV/1 nulla sia riportato, è quello eventualmente attribuito dal Previdapi al dirigente in occasione di precedenti rapporti di lavoro con altre aziende. In mancanza, il campo interessato deve essere lasciato in bianco. **In ogni caso non deve essere riportato in questo spazio il codice attribuito al dirigente da altri Enti.**

Il **codice fiscale del dirigente è un elemento determinante** per l'individuazione dello stesso nell'anagrafe del Previdapi. È necessario, pertanto, che l'impresa lo riporti, qualora non prestampato, verificandone l'esattezza.

Ciascun mod. PREV/1 contenente tutti i dati del trimestre di riferimento e debitamente sottoscritto deve essere trasmesso al Previdapi per posta o via fax.

Si rammenta che è possibile accedere, con servizio internet, all'area riservata del nostro sito www.previdapi.it. Le aziende non ancora in possesso del codice identificativo USER ID e relativa "password aziendale" sono invitate a formulare e indirizzare specifica richiesta al Previdapi.

3) MODALITÀ DI VERSAMENTO CONTRIBUTI

In nessun caso deve essere utilizzato il mod. F 24 per il versamento dei contributi al Previdapi.

Si invitano le Aziende ad:

- **astenersi dall'ordinare bonifici bancari documentati;**
- **accertarsi che la banca incaricata di eseguire l'ordine di bonifico in favore del Previdapi indichi, TASSATIVAMENTE, nella causale di versamento, il numero di CODICE riportato nello specifico riquadro delle lettere d'ordine bonifico bancario allegate ai quattro mod. PREV/1 trimestrali 2011;**

Le coordinate bancarie del PREVINDAPI sono:

c/c n. 096570217860 presso VENETO BANCA HOLDING SPA - Filiale di Roma – L.go Pietro Vassalletto 2 - Roma

Codice IBAN : IT65 A050 3503 3030 9657 0217 860

Le date di scadenza per i versamenti contributivi sono quelle prima specificate al punto 1) di questa circolare. Le date di valuta degli accreditamenti trimestrali, in favore del Previdapi, devono essere contenute entro il 20 aprile, il 20 luglio, il 20 ottobre ed il 20 gennaio.

4) INTERESSI DI MORA SU RITARDATO VERSAMENTO CONTRIBUTI

Le norme statutarie del Fondo stabiliscono la perentorietà delle anzidette scadenze per il versamento dei contributi.

Pertanto, in caso di ritardato pagamento degli stessi, dovranno essere conteggiati i relativi interessi di mora nella misura di €0,15 al giorno per ogni €516,46 o frazione di contributo dovuto.

Tali interessi di mora saranno accreditati sulla posizione individuale del dirigente, a compensazione della minore capitalizzazione subita a causa del ritardato versamento contributivo.

5) ADEMPIMENTI AZIENDALI DERIVANTI DA MOVIMENTAZIONE DIRIGENZIALE

Si evidenzia l'importanza della tempestivo invio al Previdapi del modulo di adesione individuale.

Relativamente alle cessazioni dei rapporti di lavoro, è **fatto obbligo alle aziende, di trasmettere al Fondo, compilato in ogni parte e sottoscritto, l'apposito modulo di «comunicazione avvenuta risoluzione rapporto di lavoro».**

Si evidenzia infine l'importanza della tempestiva comunicazione della variazione di indirizzo sia dell'impresa che dei dirigenti.

6) RILIEVI E INFORMAZIONI

Si informa che la gestione assicurativa 2010 ha realizzato un **rendimento per l'assicurato del 3,88%**.

Cordiali saluti.

IL DIRETTORE
Giovanni Lisi

Per comunicazioni telefoniche i numeri sono:
06 4871448 e 06 4871449 - Fax 06 4871445
con orario dalle 9 alle 17,00 escluso il sabato

Febbraio 2011

Allegati: c. s.

Contribuzione ANNO 2011

CLASSI ISCRIZIONE	BASE DI CALCOLO	CONTRIBUTO A CARICO AZIENDA	CONTRIBUTO A CARICO DIRIGENTE	QUOTA DI TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (T.F.R.) DA VERSARE AL FONDO
"A"	Retribuzione utile ai fini della determinazione del T.F.R. fino al massimale di €150.000,00 l'anno.	4,00%	4,00%	Quota dell'accantonamento annuale T.F.R. di ammontare pari al 3% della retribuzione utile ai fini della determinazione del T.F.R. senza alcun limite di massimale oppure, in alternativa, l'intero T.F.R. maturando .
"B"	Retribuzione utile ai fini della determinazione del T.F.R. fino al massimale di €150.000,00 l'anno	4,00%	4,00%	Quota dell'accantonamento annuale T.F.R. di ammontare pari al 4% della retribuzione utile ai fini della determinazione del T.F.R. senza alcun limite di massimale oppure, in alternativa, l'intero T.F.R. maturando .
"C"	Retribuzione utile ai fini della determinazione del T.F.R. fino al massimale di €150.000,00 l'anno	4,00%	4,00%	Trasferimento di tutto il T.F.R. maturando
"X"	---	---	---	Trasferimento di tutto il T.F.R. maturando
"Z"	---	---	---	Conferimento di tutto il T.F.R. maturando

Ferma restando la misura minima dei suddetti contributi è possibile determinare liberamente l'entità della contribuzione da versare al Previdapi.

In caso di periodi retributivi inferiori all'anno (ad esempio ove il rapporto di lavoro inizi e/o cessi in corso d'anno), va operato il riproporzionamento per dodicesimi dei predetti limiti di massimale, considerando come mese intero la frazione pari o superiore a 15 giorni e trascurando quella inferiore.

Agli effetti delle suddette contribuzioni, fanno parte della retribuzione tutti gli elementi considerati utili, per disposizione di legge e di contratto, per la determinazione del trattamento di fine rapporto, con esclusione dei compensi e/o indennizzi che siano percepiti per effetto della dislocazione in località estere e, solo per i nuovi iscritti (classi «B» e «C»), anche delle somme corrisposte a titolo di indennità sostitutiva di preavviso.

L'ammontare del contributo annuo non deve essere plafonato al limite di deducibilità fiscale

Con effetto dal 1° gennaio 2006 è stato superato il vincolo al rispetto, nel versamento del contributo base (quota azienda + quota dirigente), del limite di deducibilità fiscale - fissato in €5.164,57 dall'art. 8, comma 4 del D.Lgs. 252/2005 - che condizionava la contribuzione annua dovuta al Fondo.

Il contributo versato, per livelli retributivi medio-alti, potrebbe quindi superare il citato limite. In tale ipotesi, la quota eccedente, in quanto non dedotta, sarà esente da imposizione fiscale al momento dell'erogazione della prestazione. A tal fine è indispensabile che il dirigente comunichi al Fondo, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento dei contributi, l'ammontare della contribuzione non dedotta in base a quanto stabilito dall'art. 8, comma 4 del D.Lgs. 252/2005. In caso di insorgenza del diritto alla prestazione in data antecedente al 31 dicembre, la dichiarazione dei contributi non dedotti o che non saranno dedotti dovrà avvenire entro la suddetta data di insorgenza del diritto. In merito è stato predisposto apposito modulo **disponibile nel sito: "mancata deduzione contributi"**.

SI INVITANO LE AZIENDE DESTINATARIE DELLA PRESENTE CIRCOLARE-IMPRESE A CONSEGNARNE COPIA A CIASCUN (dipendente) DIRIGENTE ISCRITTO AL PREVINDAPI. GRAZIE.